

FISCO IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE**Cooperative compliance: al via la nuova procedura di ravvedimento guidato**

Il 25 settembre 2024 entra in vigore il DM 31 luglio 2024 recante il Regolamento della procedura di ravvedimento guidato per i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo (*cooperative compliance*). Cosa prevede la nuova procedura?

Di **Diego Avolio** - Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.
Di **Francesco Spurio** - Dottore commercialista - Tax Bridge STP

Il ravvedimento guidato costituisce un altro importante tassello per la disciplina della cooperative compliance che, come noto, ha visto notevolmente ampliata la platea dei soggetti potenzialmente interessati, con una riduzione della soglia di ingresso, fissata a € 750 milioni di ricavi o volume d'affari, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e destinata a ridursi ulteriormente a € 500 milioni dal 2026 e a € 100 milioni a partire dal 2028. Quadro normativo di riferimento il DM 31 luglio 2024 dà attuazione alla delega contenuta all'art. 6 c. 2 D.Lgs. 128/2015 (come novellato dal D.Lgs. 221/2023), a norma del quale è stato previsto che con Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente, in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un "contraddittorio preventivo", nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.

[Vai a pag. 3](#)

FISCO DALLA CASSAZIONE**È nulla la sentenza in assenza della comunicazione dell'avviso di trattazione**

Nel processo tributario la trattazione in pubblica udienza del giudizio in appello senza preventivo avviso alla parte determina la nullità della pronuncia di primo grado. La retrocessione del processo, però, può avvenire solo lì ove sia necessario l'espletamento di accertamenti meritali.

Di **Andrea Carinci** - Professore ordinario Università di Bologna e patrocinante in Cassazione
Di **Adriana Patumi** - Dottoressa, praticante Studio legale Carinci Rasia

Con la sentenza n. 25433/2024, la Suprema Corte ha cassato con rinvio una pronuncia della C.T.R. della Lombardia, emanata a seguito di trattazione in pubblica udienza che aveva visto assente una delle parti in causa. Il caso La controversia sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità, in particolare, riguardava il caso di una società contribuente, la quale, a seguito di impugnazione da...

[Vai a pag. 5](#)

SPECIALI IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE**Rendicontazione ESG: nuovi obblighi di attestazione di conformità per i revisori**

La Direttiva CSRD, definitivamente recepita con il D.Lgs. 125/2024 in vigore dal 25 settembre 2024, rappresenta un significativo passo avanti nel quadro normativo della rendicontazione sulla sostenibilità aziendale, ampliando il numero dei soggetti obbligati e introducendo l'obbligo di fornire le informazioni ESG nella relazione sulla gestione.

Di **Pier Paolo Baldi** - Vice Presidente Commissione ESG, Sviluppo Sostenibile e Corporate Reporting ODCEC Roma

Tutti i dati qualitativi e quantitativi sulla sostenibilità entrano a pieno titolo nel bilancio di esercizio, con la conseguente necessità di introdurre specifiche regole per l'attestazione sulla conformità delle informazioni di sostenibilità e, contestualmente, con la necessità di aggiornare le regole sulla formazione dei revisori legali abilitati a rilasciare tali attestazioni. Gli aspetti cui f...

[Vai a pag. 15](#)

FISCO DAZI**Dogane: riduzione dei tassi d'interesse BCE**

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato la **riduzione dei tassi d'interesse** sui **depositi** e sulle **operazioni di rifinanziamento** presso la BCE. Il tasso incide sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei **dazi all'importazione** o all'**esportazione** in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento.

A cura di redazione Memento

Con l'avviso del 24 settembre 2024, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato la **riduzione dei tassi d'interesse** sui **depositi** e sulle **operazioni di rifinanziamento** presso la **BCE**, di seguito riportata nel dettaglio.

Lo scorso 12 settembre è stato pubblicato un comunicato stampa da parte della **Banca Centrale Europea** che informava sulle ultime misure del Consiglio direttivo, miranti ad assicurare un ritorno dell'**inflazione** verso il suo obiettivo del 2% a medio termine. Visto il trend discendente del **tasso di inflazione**, il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, ossia il tasso mediante il quale orienta la politica monetaria.

Ne consegue che a partire da mercoledì 18 settembre 2024 il tasso di interesse sui **depositi** presso la banca centrale è stato ridotto al 3,50%. Invece, i tassi di interesse sulle **operazioni di rifinanziamento** principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti rispettivamente al 3,65% e al 3,90%.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali incide sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei **dazi all'importazione** o all'**esportazione** in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli **interessi di mora** sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, disciplinati rispettivamente dall'**art. 112** e **114 bis Reg. UE 952/2013**, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Fonte: [Avviso AD 24 settembre 2024](#)

FISCO IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE**Cooperative compliance: al via la nuova procedura di ravvedimento guidato**

Il 25 settembre 2024 entra in vigore il **DM 31 luglio 2024** recante il Regolamento della procedura di **ravvedimento guidato** per i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo (*cooperative compliance*). Cosa prevede la nuova procedura?

Di **Diego Avolio** - Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.
Di **Francesco Spurio** - Dottore commercialista - Tax Bridge STP

Il **ravvedimento guidato** costituisce un altro importante tassello per la disciplina della **cooperative compliance** che, come noto, ha visto notevolmente ampliata la **platea dei soggetti** potenzialmente interessati, con una riduzione della **soglia di ingresso**, fissata a € 750 milioni di ricavi o volume d'affari, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e destinata a ridursi ulteriormente a € 500 milioni dal 2026 e a € 100 milioni a partire dal 2028.

Quadro normativo di riferimento

Il DM 31 luglio 2024 dà attuazione alla delega contenuta all'**art. 6 c. 2 D.Lgs. 128/2015** (come novellato dal **D.Lgs. 221/2023**), a norma del quale è stato previsto che con Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano disciplinate le procedure per la **regolarizzazione** della posizione del contribuente, in caso di **adesione** a indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare **ravvedimenti operosi**, prevedendo un "contraddittorio preventivo", nonché **modalità semplificate** e termini ridotti per la definizione del procedimento.

Di analogo tenore la previsione contenuta nel cd. **Codice Condotta** approvato con DM 29 aprile 2024 dove, fra i doveri posti a carico dell'Agenzia delle Entrate, è stato previsto *inter alia* quello di favorire la definizione di eventuali situazioni d'irregolarità attraverso un confronto preventivo nonché tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

La procedura di ravvedimento guidato

La speciale procedura di **ravvedimento guidato** si applica per i periodi di imposta coperti dal regime di adempimento collaborativo.

Viene, in particolare, previsto che i contribuenti ammessi al regime della **cooperative compliance** che ravvisino **omissioni** o **irregolarità** commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, o che intendano regolarizzare la propria posizione aderendo alle **indicazioni dell'Agenzia delle Entrate**, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso guidato.

A questi fini, entro **9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento**, il contribuente interessato deve presentare una **comunicazione qualificata**, che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata:

- la comunicazione, redatta in **carta libera**, è sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante **consegna a mano**, spedizione a mezzo **plico raccomandato con avviso di ricevimento**, ovvero per via telematica attraverso l'impiego della **posta elettronica certificata**;
- la comunicazione deve essere sottoscritta con **firma autografa**, ovvero, nei casi in cui il documento sia trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con **firma digitale**;
- ai fini delle riduzioni delle sanzioni si tiene conto della **data di presentazione** della **comunicazione qualificata**.

Dopo l'invio della comunicazione qualificata, **entro 90 giorni** dal ricevimento della stessa, l'Ufficio notifica al contribuente uno **schema di ricalcolo** contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti, assegnando un termine **non inferiore a 60 giorni** per consentire eventuali **osservazioni**, a seguito delle quali:

- l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica un **atto di ricalcolo** entro **60 giorni** dal predetto termine assegnato al contribuente, contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, **non inferiore a 15 giorni**, entro cui effettuare il **versamento**;
- la misura delle **sanzioni** contenuta nell'atto di ricalcolo è determinata sulla base delle **riduzioni** previste dall'**art. 13 D.Lgs. 472/97**; ricorrendone le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste, è costituita dalla **sanzione minima** in relazione alle singole norme violate **ridotta della metà**;

- la procedura si conclude con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo ovvero in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la **presentazione della dichiarazione integrativa**;
- è fatta salva la facoltà del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante **pagamento immediato** delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello **schema di ricalcolo**.

Va detto che il pagamento non preclude l'inizio o la **prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche** o altre **attività amministrative di controllo e accertamento** sui periodi d'imposta oggetto della comunicazione qualificata.

L'Agenzia delle Entrate non reitera i controlli già effettuati nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata, ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete.

Da evidenziare che, a seguito della rilevazione di omissioni o irregolarità, oltre alla procedura appena descritta per il ravvedimento guidato, il contribuente è tenuto a verificare che il proprio **tax control framework**, ed in particolare la matrice rischi e controlli, riporti correttamente il rischio che si è manifestato, oltre a indagare perché il relativo presidio non sia stato adeguato e, a quel punto, proporre all'Ufficio Adempimento Collaborativo un **piano d'azione** (cd. **remediation plan**), in modo da evitare in futuro il verificarsi del medesimo rischio.

La (necessaria) presentazione della dichiarazione integrativa

Da più parti era stata avanzata l'opportunità di ridurre le ipotesi in cui i contribuenti in **cooperative compliance** abbiano l'onere di presentare la **dichiarazione integrativa**, fermo rimanendo l'allungamento dei termini per la correlata azione accertativa, in ragione delle costanti interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate.

Ciò nonostante, il Regolamento ha tenuto fermo tale **obbligo**.

Si tratta di una scelta non pienamente condivisibile, ove si consideri che la procedura di ravvedimento guidato presenta numerose affinità con la **procedura di accertamento con adesione**. Invero, alla stessa stregua della procedura di accertamento con adesione, per la quale non è richiesto al contribuente di presentare alcuna dichiarazione integrativa a perfezionamento della procedura, anche nel caso del ravvedimento guidato il contribuente aderisce a una proposta dell'Ufficio, formalizzata, a seconda dei casi, nello **schema di ricalcolo** ovvero nell'**atto di ricalcolo**.

Si aggiunga, inoltre, che in regime di adempimento collaborativo la determinazione dell'imposizione fiscale e i relativi presupposti sono oggetto di **disclosure** e analisi condivisa tra Fisco e contribuente; pertanto il rischio connesso all'errore è comunicato in modo esaustivo e la dichiarazione integrativa rappresenta solo un ulteriore "passaggio formale". Per questo è auspicabile un ripensamento.

FISCO DALLA CASSAZIONE**È nulla la sentenza in assenza della comunicazione dell'avviso di trattazione**

Nel **processo tributario** la trattazione in pubblica udienza del **giudizio in appello** senza preventivo avviso alla parte determina la **nullità della pronuncia di primo grado**. La **retrocessione del processo**, però, può avvenire solo lì ove sia necessario l'espletamento di accertamenti meritali.

Di **Andrea Carinci** - Professore ordinario Università di Bologna e patrocinante in Cassazione
Di **Adriana Patumi** - Dottoressa, praticante Studio legale Carinci Rasia

Con la sentenza n. 25433/2024, la Suprema Corte ha cassato con rinvio una pronuncia della C.T.R. della Lombardia, emanata a seguito di **trattazione in pubblica udienza** che aveva visto assente una delle parti in causa.

Il caso

La controversia sottoposta all'attenzione dei **Giudici di legittimità**, in particolare, riguardava il caso di una società contribuente, la quale, a seguito di impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della sentenza di primo grado a sé sfavorevole, non aveva mai ricevuto per mezzo del proprio difensore, presso il quale aveva eletto domicilio, l'**avviso di trattazione dell'udienza in appello**. Tale mancata comunicazione della data del contraddittorio aveva comportato l'assenza non colpevole della parte appellata.

Il Giudice di secondo grado, all'**esito della trattazione**, riformava integralmente la decisione impugnata. La società contribuente, pertanto, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione deducendo la nullità della sentenza e del procedimento in relazione sia all'**art. 24 Cost.**, per violazione del diritto di difesa e del **principio del contraddittorio**, sia al combinato disposto degli **artt. 31 e 61 D.Lgs. 546/92**.

Per quanto concerne le disposizioni da ultimo richiamate, occorre sottolineare come l'**art. 31 D.Lgs. 546/92**, applicabile in forza dell'art. 61 del medesimo Decreto al **procedimento di secondo grado**, in quanto compatibile con le norme specificatamente dettate per quest'ultimo, preveda che la Segreteria debba dare comunicazione alle parti costituite della **data di trattazione dell'udienza** almeno trenta giorni liberi prima della stessa, senza però nulla esplicitare in merito alle conseguenze da attribuire alla sua violazione.

Pur in assenza di un'espressa comminatoria di nullità legislativamente prevista, la Suprema Corte, secondo un orientamento pacifico e consolidato, si è sempre espressa a favore della **nullità del procedimento tributario** e, conseguentemente, della sentenza, nell'ipotesi di omessa, irrituale o non tempestiva comunicazione alle parti dell'avviso di trattazione.

Collocandosi ancora una volta dalla parte di tale filone giurisprudenziale, la Corte, richiamando alcune proprie precedenti pronunce (cfr., *ex multis*, **Cass. n. 1786/2016** e **Cass. n. 18279/2018**), ha ribadito il **principio di diritto** per cui, nel **processo tributario**, la comunicazione della data di udienza adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, determinando pertanto la sua omissione entro i termini stabiliti dall'**art. 31 D.Lgs. 546/92** la **nullità della decisione** comunque pronunciata.

Il Giudice di legittimità ha comunque ricordato che, ai fini della **retrocessione del processo**, è necessario operare un distinguo tra questioni di mero diritto e controversie che richiedono necessari accertamenti meritali.

Recenti pronunce della Corte di Cassazione (cfr. **Cass. n. 22890/2022** e **Cass. n. 9030/2024**) hanno, infatti, statuito che nel primo caso non si determina la retrocessione del processo alla C.T.R., sebbene la **trattazione dell'appello in pubblica udienza** costituisca una nullità processuale, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che alcune delle ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata presupponessero **accertamenti meritali**, non potendo trovare applicazione, pertanto, il principio sopra riportato.

Nonostante la sentenza in esame nulla dica sul punto, è opportuno ricordare come la **giurisprudenza di legittimità** abbia in passato ritenuto applicabile ai **vizi dell'avviso di trattazione** la sanatoria delle nullità degli atti processuali civili secondo quanto disposto dall'**art. 156 c. 3 c.p.c.**: ne deriva che il regolare esercizio dell'attività difensiva, ad esempio comparendo in udienza o depositando memorie, sani il vizio procedimentale per raggiungimento dello scopo a cui l'atto è destinato (cfr. Cass. n. 21224 del 2006).

Osservazioni

La Corte di Cassazione ha sempre affermato che, affinché sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'**eccezione di nullità relativa**, come quella del caso in specie, di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima avvenga nella **prima istanza successiva all'atto viziato** o alla notizia dello stesso, restando altrimenti sanata e non potendo più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella **prima difesa** successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere (cfr., *ex multis*, **Cass., n. 27026/2008**).

Fonte: **Cass. 23 settembre 2024 n. 25433**

FISCO MODELLO REDDITI 2024**Piattaforme di pagamento online: quando compilare il Quadro RW**

I contribuenti che per gli acquisti e le vendite di prodotti e servizi utilizzano **piattaforme di pagamento online**, non sempre sono tenuti agli **obblighi di monitoraggio**. La compilazione del **Quadro RW** dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi in cui tali strumenti assumano la veste di veri e propri **conti virtuali**.

Di **Claudia Iozzo** - Dottore commercialista

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia e che nel periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria, ovvero **cripto-attività**, suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi e, precisamente, nel **quadro RW**, al fine di assolvere agli **obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4 DL 167/90)**.

Depositi e conto correnti esteri

Tra le attività finanziarie da indicare nel quadro RW, vi rientrano i **depositi** ed i **conti correnti bancari** costituiti all'estero, indipendentemente dalle modalità di alimentazione (quindi, ad esempio, attraverso accrediti di stipendi, di pensione o di compensi).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste, tuttavia, qualora il valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a **15.000 euro**; resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro RW laddove sia dovuta l'IVAFE, di cui all'**art. 19 c. 18 DL 201/2011**. Quest'ultima, infatti, pari al **2 per mille**;

- è dovuta da coloro che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio;
- è calcolata sul valore dei prodotti finanziari, proporzionalmente alla quota di possesso ed al periodo di detenzione.

L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a **5.000 euro**. A tal fine, occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l'anno. Qualora, inoltre, il contribuente detenga rapporti cointestati, per la determinazione del limite di 5.000 euro, si tiene conto degli importi riferibili allo stesso pro quota.

Si fa presente, altresì, che a seguito dell'intervento normativo attuato dall'**art. 1 c. 91 lett. b) L. 213/2023**, a decorrere dal 2024, l'**aliquota** da applicare sul valore dei prodotti finanziari per calcolare l'IVAFE dovuta, è stabilita nella misura del **4 per mille annuo**, solo se tali prodotti sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato; in caso contrario, continua ad applicarsi la misura ordinaria del 2 per mille annuo.

Oggetto	Compilazione quadro RW per depositi e conti
Monitoraggio fiscale	Se nell'anno è stato raggiunto il valore massimo di 15.000
IVAFE	Se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti è superiore a 5.000 euro

Il monitoraggio per i conti PayPal

Con la crescita esponenziale dell'**e-commerce**, le aziende cercano di offrire ai propri clienti diversi metodi di pagamento basati su piattaforme sicure ed affidabili che consentono di garantire la protezione dei dati sensibili e favorire la fiducia tra le parti, soprattutto se si tratta di transazioni con l'estero.

Tra le **piattaforme di pagamento online** più diffuse c'è sicuramente PayPal, la quale permette agli operatori di effettuare trasferimenti di denaro senza condividere i dati della carta con il destinatario finale del pagamento. Sostanzialmente, **PayPal** è un intermediario finanziario che fornisce servizi di pagamento o di trasferimento di denaro.

La piattaforma consente di collegare una carta di credito o debito legata ad un conto "esterno" per l'esecuzione delle transazioni, ma offre anche le funzioni di un conto corrente a sé stante.

In particolare, PayPal assume le vesti di una piattaforma intermediaria se la gestione dei pagamenti eseguiti avviene direttamente tramite il conto collegato "esterno". Diversamente, è assimilabile ad un **conto "virtuale"** se le transazioni interessano il saldo PayPal e non quello del conto collegato.

È opportuno evidenziare, altresì, che il conto PayPal, è uno strumento offerto dall'istituto di credito PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., autorizzato e supervisionato dall'ente di vigilanza sui servizi finanziari del Lussemburgo.

Sugli aspetti dichiarativi di tali strumenti di pagamento permane l'incertezza ormai da tempo, in quanto, ad oggi, l'**Amministrazione Finanziaria** non ha fornito chiarimenti specifici.

Tuttavia, è possibile effettuare alcune osservazioni.

In linea generale, qualora PayPal venga utilizzata come semplice piattaforma per la sola gestione delle transazioni in modo sicuro (con pagamenti rilevati sul conto nazionale), non dovrebbe essere rilevante ai fini del monitoraggio.

Se, diversamente, si utilizza PayPal come un vero e proprio conto (per incassi e pagamenti), anche se virtuale e **privo di IBAN**, ma identificato da un codice commerciale, allora sarebbe opportuno indicare in via prudenziale i dati in dichiarazione dei redditi, al fine di comunicare le informazioni all'Amministrazione Finanziaria, così come richiesto per gli altri conti correnti esteri. Ad avvalorare tale orientamento, sono gli **estratti conto bancari** che Paypal rilascia mensilmente contenenti la lista delle transazioni inviate e ricevute, il saldo iniziale e quello finale.

Ulteriore elemento da considerare è il trasferimento dei **fondi disponibili** sul conto collegato nazionale, il quale avviene solo su scelta dell'utente.

È possibile simulare degli esempi per capire meglio le due diverse fattispecie.

Un'azienda, produttrice di componenti per moto in carbonio, vende i propri prodotti online. Tra le modalità di pagamento ha anche il **servizio PayPal**.

Quest'ultimo, rilascia all'azienda l'estratto conto mensile contenente tutti gli incassi ed i pagamenti transitati sul conto (PayPal) che, in tal caso, assume la funzione di un conto "tradizionale" (i movimenti non saranno visibili su eventuali conti collegati nazionali).

Se diversamente, un contribuente utilizza PayPal come semplice strumento di pagamento per le transazioni online, collegando la carta di debito personale, le **transazioni eseguite** saranno rilevate sui movimenti di quest'ultima.

Piattaforma Stripe

La piattaforma **Stripe**, ha un funzionamento simile a Paypal, in quanto, attraverso la gestione dei pagamenti, consente alle aziende di e-commerce di accettare diverse modalità di pagamento, agevolando anche le transazioni internazionali.

Le **opzioni di pagamento disponibili** sono, infatti:

- Carte;
- Wallet;
- Addebiti e bonifici bancari;
- Reindirizzamenti bancari;
- Pagamento a rate;
- Voucher basati su contanti;
- Valute.

Tuttavia, a differenza di PayPal, Stripe non ha le funzioni di un tradizionale conto, in quanto, non consente di effettuare acquisti, ma gestisce solo incassi. Inoltre, i **fondi accreditati** vengono automaticamente inviati con bonifico sul conto dell'azienda collegato.

Questi aspetti non consentono di assimilare Stripe ad un conto corrente "tradizionale" e, quindi, dovrebbe essere escluso l'**obbligo di monitoraggio**, anche perché, le transazioni d'incasso sono rilevabili dai giroconti che Stripe stessa effettua sul conto nazionale dell'azienda.

Vai allo Speciale "**Dichiarazioni 2024: le novità**" di MementoPiù Expert Solution Fisco. Troverai guide alla compilazione e alla presentazione dei modelli, check list e altri **strumenti indispensabili** per gestire correttamente le dichiarazioni.

LAVORO DALL'INPS**Solimare: domande di assegno di integrazione salariale su OMNIA IS**

L'INPS, con Mess. 25 settembre 2024 n. 3158, comunica che dal **30 settembre 2024** le domande di assegno di integrazione salariale erogato da SOLIMARE possono essere inviate anche tramite la **piattaforma unica delle integrazioni salariali OMNIA IS**.

A cura di redazione Memento

Nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all'INPS, prosegue il rilascio dei **servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali**, denominata **"OMNIA IS"**, quale hub operativo e informativo a supporto sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell'Istituto.

L'INPS, col messaggio in commento, comunica che a decorrere dal **30 settembre 2024** sarà rilasciato sulla piattaforma OMNIA I" il nuovo servizio di presentazione della **domanda di assegno di integrazione salariale** erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE.

In questa prima fase, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inoltrare la domanda di assegno di integrazione salariale sia avvalendosi del nuovo servizio sia utilizzando l'attuale applicativo che sarà mantenuto in uso sino alla sua dismissione, che verrà resa nota con successivo messaggio.

Modalità di presentazione della domanda su OMNIA IS

La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo - SOLIMARE tramite la nuova piattaforma può essere presentata, a partire dal **30 settembre 2024**, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nel campo "Ricerca" presente nella *home page*, le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Fonte: [Mess. INPS 25 settembre 2024 n. 3158](#)

LAVORO DAI CONSULENTI DEL LAVORO**Convention Consulenti del lavoro: fari puntati sugli effetti dell'AI**

La convention aperta a tutti i Consulenti del lavoro che si terrà dal 24 al 26 ottobre 2024 a Bologna avrà come tema centrale gli impatti che l'intelligenza artificiale può produrre nella gestione dei rapporti di lavoro.

A cura di redazione Memento

“La professione oggi e domani, tra sfide e opportunità”. È questo il titolo scelto per la Convention dei Consulenti del Lavoro, in programma dal 24 al 26 ottobre a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi. L'evento, organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, l'Enpacl, la Fondazione Studi e la Fondazione Consulenti per il Lavoro, vedrà dirigenti nazionali e territoriali riuniti per discutere degli effetti che l'intelligenza artificiale produrrà sulle attività professionali e di come adeguare le proprie abilità alle nuove esigenze del mondo del lavoro.

Ne danno notizia i Consulenti del Lavoro, con un [Comunicato del 24 settembre 2024](#).

Il programma della convention

La tre giorni prenderà il via giovedì 24 ottobre alle ore 15:00 e si concluderà sabato 26 ottobre alle ore 13:00:

- le giornate del 24 e 26 saranno interamente dedicate all'Assemblea dei Consigli Provinciali e, per questo motivo, saranno riservate ai dirigenti;
- i lavori di venerdì 25 ottobre, invece, coinvolgeranno tutti gli iscritti all'Ordine con un momento di approfondimento dal titolo “**Competenze e intelligenza artificiale: i nuovi scenari della formazione**”, durante il quale saranno affrontati numerosi aspetti: l'impatto dell'IA sulla professione, l'analisi e la costruzione delle politiche attive; le opportunità dell'IA nell'incrocio tra domanda e offerta; il futuro della formazione e la certificazione delle competenze; il Piano Nuove Competenze e le prospettive per i tirocini; il nuovo atto di indirizzo europeo sulla formazione regionale.

Le parole del Presidente De Luca

“Formazione orientata e flessibilità organizzativa per una diversa gestione della professione rispetto all'attuale modello di lavoro”, gli elementi da cui partire per affrontare e gestire il futuro sempre più all'insegna dell'Intelligenza Artificiale. Ad affermarlo, il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, **Rosario De Luca**. Le nuove tecnologie sono un banco di prova per migliorare l'efficienza organizzativa e produttiva, ma anche per riorganizzare gli studi professionali. Lo sanno bene i Consulenti del Lavoro che hanno iniziato a introdurre e a testare questi nuovi strumenti. “Abbiamo già avviato la fase di test di un sistema di IA dei Consulenti del Lavoro”, continua De Luca, convinto che “fare rete e aggregarsi siano le direzioni per poter dare ancora più impulso all'esercizio della professione”.

LAVORO DAL CNA

Patente a punti: la mancanza di un periodo transitorio danneggia i professionisti

CNA, con un Comunicato del 24 settembre 2024, esprime forte rammarico circa la mancanza di un periodo transitorio per l'entrata in vigore della patente a crediti, in considerazione della solo recente pubblicazione del Decreto attuativo.

A cura di redazione Memento

CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa) esprime, con un **Comunicato del 24 settembre 2024**, profondo rammarico e delusione che il decreto attuativo della patente a crediti non preveda un necessario e adeguato periodo transitorio. Una scelta, **a pochi giorni dal 1° ottobre**, che non tiene conto della realtà delle imprese. Inoltre, la Circolare dell'INL pubblicata in data 23 settembre comporta un ulteriore aggravio burocratico a carico delle imprese.

Le perplessità del CNA

“Prevedere un periodo transitorio non era solo auspicabile, ma necessario. Ignorare tale aspetto dimostra una scarsa attenzione nei confronti dei bisogni concreti delle aziende del settore.”: CNA, pur manifestando forti riserve sull'efficacia della patente a crediti, si è già attivata da tempo per assistere le migliaia di piccole e medie imprese coinvolte, ma operare in tempi così ristretti è **indice di un approccio superficiale** rispetto a temi complessi e delicati come la sicurezza sul lavoro.

Le imprese e i professionisti della filiera già in difficoltà, si trovano ora a fronteggiare una scadenza troppo ravvicinata. La mancanza di chiarezza sulle tempistiche del portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro rischia di **compromettere la sostenibilità del settore**.

Inoltre, **l'assenza di un periodo transitorio adeguato** rischia di favorire dinamiche speculative, con soggetti pronti a sfruttare la fase di incertezza delle imprese. L'introduzione improvvisa di nuove normative senza un tempo sufficiente per l'adeguamento non solo aumenta il rischio di errori, ma mette ulteriormente a rischio la stabilità di un settore già provato.

LAVORO DALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Legittimo il licenziamento comunicato mediante il portale cloud aziendale

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 2 settembre 2024 n. 647, ha confermato la legittimità di un licenziamento comunicato al dipendente mediante il portale *cloud* utilizzato dall'azienda per le normali comunicazioni aziendali. Le aziende, per non incorrere in rischi di contenzioso, dovranno però prestare attenzione alla tracciabilità del messaggio.

Di **Matteo Motroni** - Avvocato, studio Ichino Brugnattelli e associati

Alcuni anni fa, avevano suscitato discreto interesse due sentenze emesse dal Tribunale di Catania e dalla Corte d'Appello di Firenze (Tribunale di Catania 27.6.2017; Corte d'Appello di Firenze 5 luglio 2016) che, a distanza di circa un anno l'una dall'altra, avevano dichiarato validi ed efficaci due licenziamenti comunicati rispettivamente mediante whatsapp e sms, sul presupposto della riconducibilità di questi canali telematici alle forme e alle modalità previste dall'**art. 2 della legge 604/1966** ove si stabilisce che *"Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato"*.

Sempre nel 2017 la Corte di Cassazione aveva dichiarato legittimo un licenziamento comunicato via email, spiegando che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento ben può ritenersi assolto *"con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità, pertanto, anche mediante invio di una e-mail"* (**Cass. 29753/2017**).

Queste tre sentenze, pur apparentemente innovative, non aggiungevano in verità granché rispetto all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che, in diverse occasioni, già si era espressa in termini piuttosto coraggiosi circa la possibilità di ammettere il ricorso a forme di comunicazione alternative a quelle legali. Ad esempio, la Corte di Cassazione aveva chiarito che la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore persino in forma indiretta, purché inequivoca, chiara e facilmente intellegibile, in modo da rendere conoscibile al destinatario, senza dubbi e incertezze, l'intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto; sulla scia di questi principi è stato ritenuto sufficiente l'invio al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento inoltrata agli enti pubblici competenti, invio che assumerebbe forma scritta e costituirebbe inequivocabile manifestazione della volontà del lavoratore (**Cass. 12529/2002**; **Cass. 11310/1997**); così come la consegna al lavoratore del libretto di lavoro recante la dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro (**Cass. 6447/2009**; **Cass. 17652/2007**; App. Torino 19.7.2005), al pari del resto della consegna al lavoratore dell'atto scritto di liquidazione delle spettanze di fine rapporto (**Cass. 6900/1995**).

Il caso deciso dalla Corte d'Appello di Milano: licenziamento comunicato tramite portale cloud

Il caso deciso dalla sentenza in commento si inserisce nel solco di questo orientamento giurisprudenziale che potremmo ormai definire consolidato: il licenziamento – preceduto dall'avvio di un regolare procedimento disciplinare – era stato comunicato al dipendente tramite l'applicativo informativo utilizzato dall'azienda per le comunicazioni interne con il personale, denominato "Dipendenti in Cloud".

Due sono le argomentazioni che hanno indotto la Corte milanese a confermare la validità e l'efficacia del licenziamento: a) innanzitutto, l'esame dei testimoni aveva consentito di appurare che la tecnologia "cloud" utilizzata dall'azienda era in grado di garantire la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con i lavoratori, in quanto non solo consentiva di verificare se il dipendente aveva effettivamente visionato il documento, ma riportava anche l'orario esatto in cui il documento era stato visualizzato; b) in aggiunta a ciò, la Corte ha pure evidenziato che era stato lo stesso dipendente a confermare l'effettiva ricezione della lettera di licenziamento nel corso di uno scambio di messaggi con un collega addetto all'area amministrativa della società.

Alla luce di queste evidenze, la sentenza ha ritenuto di poter affermare non solo che la comunicazione scritta di licenziamento era stata trasmessa ed era entrata nella *"...sfera di conoscibilità del destinatario..."*, ma anche che quest'ultimo l'aveva effettivamente letta.

Il riferimento al concetto di *"sfera di conoscibilità del destinatario"* offre lo spunto per una riflessione circa l'applicabilità – anche al licenziamento – dei principi fissati dall'**art. 1335 del Codice Civile** in tema di atti unilaterali recettizi, secondo i quali una comunicazione si intende conosciuta dal destinatario nel momento in cui essa giunge "all'indirizzo" del destinatario.

La giurisprudenza infatti ha ormai più volte ribadito che la nozione di "indirizzo" non è limitata alla residenza, alla dimora o al domicilio, ma comprende qualunque luogo che per collegamento ordinario o per una normale

frequenza risulti in concreto nella sfera di controllo o di dominio del destinatario e dunque appaia in concreto idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. 25305/2015; Cass. 15696/2000).

Le indicazioni del Decreto Trasparenza sulla utilizzabilità di canali di comunicazione elettronici

Va ricordato, tra l'altro, che un decisivo passo in avanti verso lo sdoganamento delle forme di comunicazione elettronica sul luogo di lavoro è stato prodotto anche dal **Decreto Trasparenza**, che, come è noto, ha legittimato la trasmissione dei contratti di lavoro in formato elettronico, dichiarandoli validi ai fini dell'adempimento agli obblighi informativi del datore di lavoro (secondo l'art. 3, D.Lgs. 104/2022 *"il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico"*). Come è stato chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la trasmissione elettronica può avvenire mediante *"... email personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore ecc."*, a patto che ne sia garantita la tracciabilità e la conversazione (INL, Circolare n. 4 del 2022).

Insomma, l'**evoluzione giurisprudenziale**, corroborata dalla prassi, conferma l'astratta utilizzabilità dei canali di comunicazione elettronica sui luoghi di lavoro, ma al contempo rimarca l'importanza connessa al requisito della tracciabilità delle comunicazioni, in mancanza della quale potrebbe non essere facile invocare la presunzione di conoscenza (o di conoscibilità) prevista dall'art. 1335 del Codice Civile per gli atti unilaterali recettizi, ossia dimostrare l'effettivo ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del destinatario

LAVORO ADEMPIMENTI PER I CONSULENTI DEL LAVORO**ENPACL: dichiarazione contributi entro il 30 settembre 2024**

In scadenza la dichiarazione annuale ENPACL per i consulenti del lavoro iscritti. Entro il **30 settembre 2024** andrà comunicato il **volume d'affari** prodotto nell'anno 2023 per determinare il conteggio dei contributi obbligatori dovuti.

Di **Paolo Mancinelli** - Consulente del lavoro presso Confindustria Ancona

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, istituito con la **legge n. 1100 del 1971**, nasce con lo scopo di erogare e gestire trattamenti previdenziali ed assistenziali a favore di coloro che sono iscritti unitamente ai loro familiari.

Dal 2 settembre 2024 è possibile, accedendo all'area riservata del sito ENPACL, procedere con la dichiarazione obbligatoria del volume d'affari IVA indicando, anche, il **reddito professionale** erogato prodotto nell'anno 2023.

Soggetti obbligati alla dichiarazione

Entro il 30 settembre 2024 tutti i consulenti iscritti presso l'ente devono obbligatoriamente dichiarare, relativamente all'intero anno 2023 o frazione di esso, il proprio volume di affari.

Importante sottolineare che tale adempimento va compiuto anche dai professionisti che non hanno prodotto alcun reddito nell'anno precedente.

L'accesso all'area riservata ENPACL richiede le credenziali digitali SPID, CIE o CNS.

Adempimenti e modalità di versamento dei contributi obbligatori

Relativamente all'anno 2023 il **contributo soggettivo obbligatorio** è pari al 12% del reddito professionale conseguito, in forma associata o individuale, calcolato tenendo conto che il minimale imponibile è pari ad euro 19.964,00 mentre il massimale è di euro 111.565,00.

È dovuto sia per i consulenti attivi che per i pensionati iscritti.

Il contributo soggettivo minimo per l'anno 2024 è pari ad euro 2.396,00 e va versato in quattro rate con le seguenti scadenze:

- 30 aprile;
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 30 novembre.

L'eventuale eccedenza va pagata sempre in **4 rate mensili** da settembre 2024 a dicembre 2024.

Il **contributo integrativo** è calcolato applicando l'**aliquota del 4%** su tutti i compensi che rientrano nel volume d'affari ai fini IVA.

È presente, inoltre, un contributo integrativo minimo di euro 348,00 da versare entro la fine di settembre 2024.

Qualora l'importo fosse superiore alla soglia minima il surplus va versato in 4 rate da settembre 2024 a dicembre 2024.

Il contributo di maternità relativamente all'anno 2024 è pari ad euro 51,41 e va corrisposto con la rata di settembre 2024.

In ultima analisi fino al 20 agosto 2024 era possibile, per ogni iscritto, effettuare versamenti spontanei in acconto, a titolo di contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare il tipo di contributo: soggettivo o integrativo.

In occasione della dichiarazione annuale andrà precisato se tali acconti andranno imputati come contribuzione soggettiva e/o integrativa indicando anche se il pagamento avverrà in unica soluzione o in più rate.

I **versamenti spontanei** rappresentano un anticipo della contribuzione obbligatoria dovuta per l'anno 2024.

Le modalità di pagamento sono due:

- il modello F24;
- la piattaforma "pagoPa".

CONTABILITÀ IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE**Rendicontazione ESG: nuovi obblighi di attestazione di conformità per i revisori**

La Direttiva CSRD, definitivamente recepita con il D.Lgs. 125/2024 in vigore dal 25 settembre 2024, rappresenta un significativo passo avanti nel quadro normativo della rendicontazione sulla sostenibilità aziendale, ampliando il numero dei soggetti obbligati e introducendo l'obbligo di fornire le informazioni ESG nella relazione sulla gestione.

Di **Pier Paolo Baldi** - Vice Presidente Commissione ESG, Sviluppo Sostenibile e Corporate Reporting ODCEC Roma

Tutti i dati qualitativi e quantitativi sulla sostenibilità entrano a pieno titolo nel bilancio di esercizio, con la conseguente necessità di introdurre **specifiche regole per l'attestazione** sulla conformità delle informazioni di sostenibilità e, contestualmente, con la necessità di aggiornare le **regole sulla formazione dei revisori** legali abilitati a rilasciare tali attestazioni.

Gli aspetti cui facciamo qui riferimento sono disciplinati dagli **artt. 8 e 9 D.Lgs. 125/2024**.

L'attestazione sulla conformità

L'attestazione è disciplinata dall'art. 8 che prevede:

- le diverse opzioni per la scelta del revisore da parte dell'impresa;
- i criteri che il revisore deve adottare per esprimere le proprie conclusioni;
- il riferimento ai principi sui quali il revisore deve basare il proprio giudizio.

In relazione alle **diverse opzioni per la scelta del revisore**, la CSRD prevede sostanzialmente due possibilità:

- affidare l'incarico allo stesso **revisore o società di revisione** già incaricato della revisione del bilancio d'esercizio. In alternativa,
- l'impresa può nominare un **diverso revisore legale o società di revisione**, specificatamente per esprimere il giudizio sulla rendicontazione di sostenibilità.

In entrambi i casi si tratterebbe di un autonomo giudizio, così come di una autonoma relazione di assurance.

Il legislatore ha poi previsto che l'incarico può essere svolto solo se il revisore, o il firmatario in caso di società di revisione, è abilitato all'**attestazione della conformità** della rendicontazione di sostenibilità. La norma infatti prevede una specifica formazione per l'attestazione del Corporate Sustainability Reporting, modificando anche il **D.Lgs. 39/2010**.

In relazione ai **criteri che il revisore deve adottare per esprimere le proprie conclusioni**, viene previsto che il revisore esprima il giudizio adottando una specifica relazione, prevista dal nuovo **art. 14-bis D.Lgs. 39/2010**, e riportando le proprie conclusioni circa la conformità della dichiarazione al decreto stesso, con particolare riferimento all'art. 3 che indica le informazioni da includere nella rendicontazione, nonché la conformità agli obblighi di informativa previsti dalla **Tassonomia sugli investimenti sostenibili** che, ricordiamo, prevedono la disclosure sui valori di Ricavi, CapEx ed OpEx allineati o meno ai criteri tecnici previsti dal **Regolamento 852/2020**.

Infine, in relazione ai **principi sui quali il revisore deve basare il proprio giudizio**, l'art. 8 prevede che le conclusioni siano basate su un giudizio volto ad acquisire un livello di sicurezza limitato, richiamando nella sostanza i principi dello Standard ISAE 3000 **limited assurance**. E' già allo studio un nuovo Standard, l'ISSA 5000 in corso di elaborazione dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), che fornirà i principi per rilasciare un giudizio basato su un livello di sicurezza "ragionevole" richiamando, seppur adattandolo alle informazioni di sostenibilità, i principi della **reasonable assurance** oggi previsti per il bilancio di esercizio.

I nuovi obblighi per tirocinanti e revisori legali

L'**art. 9 D.Lgs. 125/2024** disciplina invece i **nuovi obblighi per tirocinanti e revisori**, modificando in modo deciso il **D.Lgs. 39/2010** e adattandolo anche all'entrata in vigore della CSRD. In pratica, per poter rilasciare l'attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, sono stati introdotti nuovi obblighi formativi ed istituito un apposito elenco di soggetti abilitati.

Per quanto riguarda i **tirocinanti**, è previsto che nel corso del triennio di tirocinio obbligatorio, almeno 8 mesi riguardino l'**acquisizione delle conoscenze sui temi ESG** e, ai fini dell'abilitazione, sono state introdotte le nuove materie d'esame:

- Obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
- Analisi della sostenibilità;
- Procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
- Obblighi legali e principi di attestazione della conformità per il Sustainability Reporting.

Le nuove disposizioni hanno introdotto anche **nuovi obblighi formativi per gli iscritti al registro** dei revisori, i quali dovranno ottenere almeno 25 crediti formativi ogni anno (contro i 20 attuali), di cui 10 per le tematiche della revisione legale (corrispondenti al Gruppo A delle materie previste dal MEF), ed ulteriori **10 crediti** dovranno riguardare i temi della sostenibilità e della rendicontazione.

A tal fine è stato introdotto un nuovo gruppo di Materie, il **Gruppo D**, che prevede le seguenti aree di approfondimento:

- Principi di rendicontazione di sostenibilità;
- Principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- Esercitazione sulla matrice di sostenibilità;
- Doppia materialità e casi operativi;
- Tassonomia della sostenibilità;
- Exposure Draft dell'ISSA 5000;
- Il principio professionale AA 1000 della Fondazione Accountability;
- Analisi di sostenibilità;
- Il Due Process nella sostenibilità;
- GRI e i principi professionali di riferimento.

I nuovi obblighi formativi entreranno a regime nel **2026** e per il periodo transitorio è previsto, per i revisori già iscritti al Registro, l'acquisizione di almeno **5 crediti** entro il 31/12/2025 in relazione al citato Gruppo D.

Per poter operare nel nuovo contesto occorrerà richiedere l'iscrizione in una apposita sezione del Registro e le modalità saranno definite dal MEF in collaborazione con la **Consob**, con un prossimo decreto.

Osservazioni

La **CSRD** porta nuovi adempimenti per le imprese in un contesto che necessita di trasparenza, comparabilità ed affidabilità circa la correttezza non solo dei dati e delle **informazioni ESG** contenute nel reporting, ma anche della coerenza dei processi strategici ed operativi che sono richiamati dalla nuova normativa. In questo contesto porta anche nuove opportunità per i professionisti, con la necessità però di una attenta formazione.

Solo così si potrà garantire l'**interesse degli Stakeholder** affinché possano adottare le loro decisioni in modo appropriato, contribuendo alla loro fiducia e realizzando l'interesse pubblico che i revisori sono chiamati ad assicurare.

IMPRESA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

MOG 231 e sicurezza: la guida INAIL per il settore terziario

L'INAIL ha pubblicato lo studio dal titolo "Esempi di M.O.G. semplificati prodotti da aziende afferenti al settore terziario: analisi di punti qualificanti e criticità". Il documento fornisce indicazioni per le PMI del settore terziario che intendono predisporre e attuare MOG efficaci per migliorare i livelli di sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, prevenire anche i rischi reato 231.

Di Carlo De Luca - Dottore Commercialista

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un tema cruciale per le piccole e medie imprese. L'adozione dei **Modelli Organizzativi e Gestionali (M.O.G.)** semplificati, previsti dal **D.Lgs. 231/01**, è fondamentale per migliorare l'efficienza organizzativa e prevenire i rischi aziendali, in particolare quelli derivanti dal rispetto dei livelli di **salute e sicurezza sul lavoro**. Ai sensi dell'**articolo 25-septies D.Lgs. 231/2001**, infatti, l'ente può essere chiamato a rispondere per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle **norme antinfortunistiche** e sulla tutela dell'igiene e della **salute sul lavoro**, se commessi nel proprio interesse o vantaggio. La responsabilità dell'ente si sostanzia in una colpa di organizzazione fondata sulla circostanza di non aver adottato le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti dal catalogo 231 di omicidio e lesioni personali colpose conseguenti a violazioni antinfortunistiche.

Salute e sicurezza

I benefici dell'implementazione e utilizzo di sistemi di gestione per la **salute e la sicurezza sul lavoro (SGSL)** e i relativi **MOG (Modelli di Organizzazione e Gestione)** sono plurimi:

- il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali;
- l'aumento dell'efficienza e della capacità produttiva aziendale;
- il miglioramento dell'immagine aziendale anche in ottica ESG.

A tal fine, il Decreto del 13 Febbraio 2014 ha fornito alle piccole e medie imprese che decidono di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall'art. 25 septies, D.Lgs. 8 giugno 2001 (**art. 30 d.lgs. 81/2008**).

Lo studio INAIL

Nel documento "*Esempi di M.O.G. semplificati prodotti da aziende afferenti al settore terziario: Analisi di punti qualificanti e criticità*", prodotto dall'Inail in collaborazione con Sistema Impresa, vengono esaminati diversi **modelli applicabili al settore terziario**, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Attraverso tale studio si conclude il percorso avviato sui MOG per le PMI, il cui primo passo è stato quello di fornire alle stesse uno strumento di assistenza per l'applicazione dei MOG semplificati, mentre il passo successivo è stato quello di verificare che le aziende avessero percepito e trovato applicabile lo strumento.

Si è voluta verificare la reale funzionalità applicativa dello strumento fornito, analizzando i MOG prodotti dalle aziende che lo avevano utilizzato (in confronto a quelle che non lo avevano utilizzato), investigandone le criticità e i punti qualificanti.

Tale studio si è dimostrato utile per l'individuazione di criteri per la definizione di buone pratiche di applicazione dei modelli da far utilizzare successivamente alle aziende che ancora non li hanno sviluppati: in particolare, sono stati analizzati, n. 6 esempi di MOG, dei quali n. 5 hanno seguito l'esempio proposto e solo n. 1 esempio non lo ha seguito.

Le Organizzazioni intervistate che hanno adottato i MOG hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

- una media di addetti pari a 8 (svariate organizzazioni hanno meno di 5 lavoratori ed una supera i 100 dipendenti);
- tipo di azienda: società di consulenze ed enti di formazione;
- prevalenza del codice ATECO 85.59.2;
- le organizzazioni sono dislocate in particolar modo (per numero) nella regione Lombardia, in Campania ed in Piemonte.

MOG per le PMI del settore terziario: vantaggi e criticità

Tra i punti di forza, emerge la chiara strutturazione dei modelli conformi all'esempio proposto, che facilitano l'adozione di **politiche aziendali** chiare e la definizione degli **obiettivi di sicurezza**. Tuttavia, alcune criticità riguardano la scarsa **contestualizzazione dei modelli**, che risultano a volte troppo generici e non adeguatamente personalizzati alle specifiche realtà aziendali. Inoltre, è stata riscontrata una limitata attenzione alla rilevazione e gestione di incidenti e non conformità, e alcune difficoltà nella coerenza logica e cronologica tra i diversi allegati.

Le conclusioni del documento sottolineano l'importanza di non considerare l'esempio di MOG come un semplice modello da replicare, ma come uno strumento che deve essere adattato e contestualizzato alle specifiche esigenze dell'azienda. Inoltre, si evidenzia la necessità di una maggiore sensibilizzazione delle aziende sull'importanza del tracciamento degli incidenti e della gestione delle non conformità, così come un rafforzamento delle politiche di formazione per sfruttare al meglio le potenzialità dei MOG.

Con tale documento, infine, si ritiene che siano state ulteriormente gettate le basi per la definizione di una **metodologia di valutazione** dell'efficacia dei modelli organizzativi gestionali per le PMI al fine del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fonte: [Documento INAIL 7 agosto 2024](#)